



*Esecuzione Immediata*

**Città di Corleone**  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 243 DEL 07/12/2023**

**OGGETTO:** Rimborsamento delle spese legali all'ex amministratore Savona Leoluchina a seguito del procedimento penale n.5184/17 R.G.N.R.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **07** del mese di **dicembre** alle ore **13.15** nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale

Presiede l'adunanza il **Dott. Nicolò Nicolosi** nella sua qualità di **Sindaco**.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Nicolò	Nicolosi	SINDACO	X	
Dragna	Giuseppa	ASSESSORE		X
Gaballo	Giovanna	ASSESSORE		X
Grizzaffi	Giovanni Francesco	ASSESSORE	X	
Scalisi	Calogero	ASSESSORE	X	
Verro	Giulio	ASSESSORE	X	
		TOTALE	04	02

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. **Vincenzo Mannina**



Città di Corleone  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO  
1° Settore Servizi Amministrativi

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI  
GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** rimborso delle spese legali all'ex amministratore Savona Leoluchina a seguito del procedimento penale n. 5184/17 R.G.N.R..

**Il proponente**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**Premesso:**

**che** la Sig.ra Savona Leoluchina, nata a Corleone il 3.03.1970 ha presentato la richiesta, registrata al prot. 28357 del 03/09/2021, di rimborso per le spese legali da corrispondere all'avv. Pillitteri Vincenzo, pari ad € 8.706,81 sostenute nell'ambito del procedimento penale n. 5184/17 R.G.N.R., nel quale è stata indagata per il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 comma 1 c.p.) in concorso con altre persone (art.110 c.p.) nella qualità e nelle funzioni di Sindaco del Comune di Corleone;

**che** il procedimento penale si è concluso con sentenza di assoluzione n. 1359/20 "*perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato*";

**che** il ristoro degli oneri relativi all'assistenza legale in sede processuale degli amministratori degli enti locali trova rispondenza nella disciplina legislativa dettata dall'art. 86 comma 5 del Tuel, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 7-bis, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che testualmente si riporta di seguito: "*Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave*".

**Ritenuto** che nel caso in questione è ravvisabile:

- a. L'assenza di conflitto di interessi e/o contrapposizione giudiziale, provata dal fatto che l'amministrazione comunale di Corleone non ha mai manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento de quo nell'ipotesi di eventuale rinvio a giudizio dell'imputato;
- b. L'assenza di dolo o colpa grave in quanto il procedimento penale si è concluso con sentenza di assoluzione "*perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato*";
- c. La presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti in quanto il procedimento penale è stato attivato per fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della pubblica

funzione esercitata; specificatamente per il reato di omissione di atti di ufficio nella veste di Sindaco del comune di Corleone.

- d. che, per quanto attiene alla scelta autonoma e personale nella nomina del proprio difensore di fiducia da parte dell'amministratore, comunicata, fra l'altro, già in data 25 luglio 2018 con nota registrata al prot. al n. 19316 e sulla quale l'amministrazione comunale è rimasta silente, la stessa non sia pregiudizievole al diritto al ristoro delle spese legali, ma pone esclusivamente interrogativi sull'entità del ristoro e a tal fine si riporta, di seguito, il parere del Ministero dell'Interno del 25/09/2015: *"Per quanto attiene, poi, la problematica, che ricorre nel caso di specie, del rimborso ex post degli oneri di difesa nonostante che il dipendente abbia omesso di concordare con l'amministrazione la nomina del proprio legale, si rappresenta che sussistono diversi orientamenti giurisprudenziali. In merito, si segnala un orientamento del Consiglio di Stato, di cui alla decisione n. 552/2007, che ha negato la refusione delle spese legali, tenuto conto della mancanza del preventivo accordo delle parti sulla scelta del legale. Tuttavia, si riscontrano più recenti orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, quali quello n. 245/2012 della sezione Veneto, che ritengono ammissibile il rimborso ex post delle spese sostenute dal dipendente prosciolto, non essendo sufficiente, per l'esclusione di tale diritto, la circostanza che il Comune non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato. In particolare, secondo il parere della predetta Sezione, la problematica riguarda "piuttosto la misura del rimborso". A tal fine, la medesima Sezione, richiamando il parere reso da questo Ministero n. 16.59/2003, ha ritenuto possibile il rimborso ex post, purchè lo stesso avvenga secondo criteri di ragionevolezza, congruenza e adeguatezza. Per la verifica della congruità della parcella da rimborsare, la predetta Sezione, ha ritenuto che possa farsi anche riferimento al vigente regolamento per la determinazione degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali."*

**Visto** il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 3235/11/2001, secondo cui *"affinchè sorga il diritto del dipendente o dell'amministratore dell'ente pubblico all'assistenza processuale debbono ricorrere l'assoluzione o l'archiviazione da parte del GIP dell'amministratore dell'ente pubblico, che si trovi implicato, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio, in un procedimento penale"*.

**Dato atto** che in merito alla corretta interpretazione della locuzione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", la c.d. "invarianza finanziaria", contenuta nell'articolo 86, comma 5, del TUEL, in relazione alla prevista facoltà di rimborso delle spese legali per gli amministratori locali e alla eventuale sostenibilità della spesa e modalità di copertura, anche postuma, diversi pareri sono stati chiesti alle varie sezioni della magistratura contabile in merito.

**Evidenziato** che:

- la giurisprudenza è ferma nel ritenere che gli Amministratori (a differenza dei dipendenti pubblici) non hanno un diritto alla tutela legale, con onere a carico dell'Ente amministrato (v. Cass. Sez. I Civ. n.5264/2015, Id. Sez. III Civ. n.20193/2014 e Sez. Lav. n.25690/2011). Il comma 5 del citato art. 86 del TUEL si limita a dare facoltà e non obbligo da parte del Comune a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l'assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi;
- la sostenibilità giuscontabile di tali oneri è stata normativamente condizionata dal precitato articolo, al rispetto della c.d. "invarianza finanziaria" ovvero la relativa spesa, cioè, deve avvenire "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- per orientamento maggioritario il vincolo della "invarianza" è da considerare in relazione alle "spese di funzionamento", quale "aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento", in rapporto al "rendiconto relativo al precedente esercizio" ed è possibile, in tale ambito, operare le

necessarie “compensazioni interne” che escludono “nuovi o maggiori oneri”. (v. Sez. Reg. Contr. Lombardia n. 452/2015, Id. n.470/2015; Sez. Reg. Contr. Puglia n.33/2016; Sez. Reg.- Contr. Emilia Romagna 9 n.48/2016; Sez. Reg. Contr. Marche n.74/2016; Sez. Reg. Contr. Calabria n.35/2017; Sez. reg. Contr. Umbria n.59/2018; Sez. reg. Contr. Campania n. 102/2019);

- il limite di riferimento non è legato all’“importo massimo del singolo rimborso” (da contenere comunque nei parametri di cui all’art. 13, comma 6, della l. 31/12/2012, n.2 7), ma a ciò che “è consentito complessivamente stanziare ed impegnare” senza ledere la predetta “invarianza finanziaria” (v. Sez. Reg. Contr. Umbria n. 59/2018);
- la materia del ristoro delle spese legali agli amministratori comporta scelte discrezionali con “vantaggi economici per gli stessi amministratori” che beneficiano del rimborso medesimo. La norma deve essere valutata con estremo rigore, non solo finanziario, ma anche giuridico. Gli enti, perciò, dovrebbero regolare tale materia con appositi regolamenti, per “garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa”, ex art. 12 della l. n.241/1990. Le disposizioni di tali regolamenti, infatti, dovrebbero stabilire i “criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse dovrebbero attenersi per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento”, e dunque per i singoli provvedimenti di rimborso (Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn. 41/2016 e 45/2017);
- fermo restante il limite generale dell’“invarianza finanziaria” ex art. 86, comma 5, TUEL, pertanto, gli Enti locali sono tenuti ad applicare i loro regolamenti sul rimborso delle spese legali ai propri amministratori, se adottati. Diversamente, seguiranno le regole generali sull’esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti di rimborso, rimessi alle loro responsabili determinazioni, in adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse.
- che il bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con la deliberazione di C.C. n. 117 del 14/11/2023;

**Atteso**, che questo ufficio ha richiesto, per le vie brevi all’avv. Pillitteri, la rettifica del rimborso secondo i minimi tabellari stabiliti dal D.M. 55/2014 con decurtazione del 20%;

**In adesione** alla richiesta di questo ufficio l’avv. Pillitteri ha trasmesso con nota prot. n. 37332 del 24/11/2023 la richiesta integrativa di rimborso;

**Valutato**, nelle more di una opportuna regolamentazione della materia, di procedere in ordine alla rimborsabilità delle spese legali sostenute dalla Sig.ra Savona Leoluchina alla luce delle considerazioni finora esposte;

**Ritenuto**, pertanto, di riconoscere, in via analogica alla prassi in uso in questo Ente in tema di conferimento incarichi a legali esterni, un rimborso pari al minimo della tariffa forense diminuito del 20% e come tale coincidente con le spese che il Comune avrebbe eventualmente assunto nell’ipotesi di manifestazione di gradimento o di scelta comune del legale; A tal fine l’avv. Pillitteri ha inviato la nota prot. n. 37332 del 24/11/2023

#### **PROPONE**

1. **Di assumere** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante della presente deliberazione;
2. **Di autorizzare** il rimborso delle spese legali affrontate dalla Sig.ra Savona Leoluchina, per la propria difesa, in conseguenza del procedimento penale n. 5184/17 R.G.N.R. presso il Tribunale di Termini Imerese nel quale è stata indagata per il reato di omissione in atti d’ufficio in concorso con altre persone art. 110 e 328, comma 1, c.p. nella qualità e nelle funzioni di Sindaco del Comune di Corleone e definito con decreto di assoluzione n. 1359/20 “perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato”;

3. **Di assegnare** ai fini del rimborso la somma complessiva di € 6.965,45 ritenuta congrua, comprensiva di onorari, spese generali, c.p.a., IVA e spese esenti disponibile sul cap. 1061/00 del bilancio di previsione 2023/2025;
4. **Di subordinare** la corresponsione della somma all'esibizione di regolare fattura quietanzata a prova dell'avvenuto pagamento al legale incaricato della difesa nel suddetto procedimento penale;
5. **Di dare** mandato al 1°Settore Servizi Amministrativi- Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza

#### **Rende noto**

che la struttura amministrativa competente è 1°Settore Servizi Amministrativi;


che il responsabile del procedimento è lo scrivente;

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

#### **Allegati:**

- 1) nota prot. n. 19316 del 25 luglio 2018 – comunicazione nomina difensore di fiducia
- 2) nota prot. n.28357 del 03/09/2021 – richiesta di rimborso spese legali
- 3) nota prot. n. 37332 del 24/11/2023– integrazione richiesta di rimborso spese legali

**Il proponente**  
Vincenzo Mannina



**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

rimborso delle spese legali all'ex amministratore Savona Leoluchina a seguito del procedimento penale n. 5184/17 R.G.N.R..

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Corleone, li 26/11/2023

Il Responsabile del 1° Settore

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
RIMBORSO SPESE LEGALI	€ 6.965,45	106100		103/2023	

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€				

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Corleone, li 01/12/2023

Il Responsabile del 2° Settore

**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI  NO

Egregio  
Dott. Vincenzo Mannina  
Comune di Corleone

**Richiesta rimborso spese legali a seguito di sentenza di assoluzione**

Il sottoscritto avv. Vincenzo Pillitteri, difensore di fiducia di SAVONA LEOLUCHINA, nata il 03.03.1970 a Corleone (PA), e residente a Corleone in C.da Carrubba Km 43, già imputata nell'ambito del procedimento penale N. 5184/17 R.G.N.R. – N. 356/19 RGGIP– N. 649/19 R.G.T., a correzione della precedente parcella, comunica che il rimborso è richiesto secondo **i minimi tabellari stabiliti dal D.M. 55/2014** (importi per fasi comprensivi di Iva, Cpa) con **decurtazione del 20%** e nello specifico:

FASE

- |  |          |                      |
|--|----------|----------------------|
| 1) INDAGINI PRELIMINARI<br>introduttiva)   | 2.166,79 | (esclusa fase        |
| 2) INDAGINI DIFENSIVE<br>attività nonostante la molteplicità di indagini eseguite) | 1.575,85 | (si calcola una sola |
| 3) GUP<br>istruttoria)   | 2.101,13 | (si esclude la fase  |

4) TRIBUNALE COLLEGALE 2.823,40

TOTALE 8.667,17

SPESE VIVE:

Trascrizioni udienze e copia atti 35,77 (All. 6)

Diritti segreteria deposito lista testi 3,87 (All. 7)


Totale.....8.706,81

Decurtazione del 20%..... 1.741,36

TOTALE.....6.965,45

Con osservanza.

Avv. Vincenzo Pillitteri





Leoluchina Sagona  
C.da Carrubba Km. 43  
90034 - Corleone



Egregio Signor  
Sindaco  
Comune di Corleone

**Richiesta rimborso spese legali a seguito di sentenza di assoluzione**

La sottoscritta SAVONA LEOLUCHINA, nata il 03.03.1970 a Corleone (PA), e res.te a Corleone in C.da Carrubba Km 43, già imputata nell'ambito del procedimento penale N. 5184/17 R.G.N.R. – N. 356/19 RGGIP– N. 649/19 R.G.T.,

premesse:

- Che la sottoscritta veniva indagata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per il reato di omissione di atti d'ufficio nella veste di Sindaco del Comune di Corleone (all. 1 Avviso Conclusioni Indagini Preliminari e contestuale avviso di garanzia);
- Che la scrivente provvedeva alla comunicazione a codesto Comune in ordine all'indagine in corso e della nomina del legale di fiducia nella persona dell'Avv. Vincenzo Pillitteri del Foro di Palermo che ha assistito lo scrivente per tutto il procedimento penale (all. 2);
- Che la difesa svolgeva la seguente attività procedimentale:  
A seguito di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la difesa depositava memoria difensiva al fine di stimolare una eventuale richiesta

di archiviazione da parte del PM. Nelle more la difesa procedeva con le investigazioni difensive consistite nell'ampia acquisizione documentale presso il Comune di Corleone (Statuto, regolamenti); le suddette indagini difensive si concludevano anche con l'audizione presso lo studio del difensore di diversi soggetti (funzionari comunali) n.q. di persone informate dei fatti. In data 06.02.2019 dopo la fissazione veniva celebrata l'udienza preliminare dinanzi al GUP (All. 3) a seguito della quale veniva disposto con decreto il rinvio a giudizio. Il processo proseguiva dinanzi al Tribunale Collegiale di Termini Imerese. Durante il dibattimento venivano escussi diversi testimoni (del PM e della difesa) acquisiti diversi atti e documenti (del PM e della Difesa), sentiti diversi periti del Tribunale e della Procura della Repubblica. Venivano celebrate cinque udienze dibattimentali. In sede di discussione la difesa depositava memoria difensiva chiedendone l'assoluzione con ampia formula liberatoria.

- Che il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, a conclusione del dibattimento, emetteva sentenza di assoluzione con la massima formula liberatoria ex art. 530 comma 1 c.p.p. in quanto il fatto non sussiste (all. 4) oramai divenuta irrevocabile;

ritenuto:

- Che con riferimento alla formula di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p. ("*il fatto non sussiste*") la scrivente ha diritto al rimborso delle spese legali;

- Che sussistono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale *“la connessione debba sussistere sia al momento dell'avvio del processo, sia al momento della decisione, così che l'esclusione con sentenza definitiva della responsabilità del dipendente non può che essere per quei fatti e quegli atti connessi con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali.* (Cons. di Stato , sez. 3, n. 6194/17);
- Che il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 2.8.2004 n. 5367, condividendo l'orientamento maturato da detto Organo in sede consultiva, ha riconosciuto la possibilità del rimborso delle spese legali per i procedimenti penali, civili o amministrativi sostenuti da un dipendente per fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria;
- Che successivamente, a fare chiarezza è intervenuta la sentenza n. 23904/2007 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la quale è stata affrontata la problematica della refusione delle spese legali in caso di archiviazione del procedimento penale confermando quanto statuito dal Consiglio di Stato;
- Che tali pronunce investono anche la posizione dell'amministratore comunale;
- Che il rimborso è richiesto secondo le tabelle allegate (all. 5) calcolate secondo **i minimi tabellari stabiliti dal D.M. 55/2014** (importi per fasi comprensivi di Iva, Cpa) e nello specifico:

FASE

1) INDAGINI PRELIMINARI (esclusa fase introduttiva)	2.166,79
2) INDAGINI DIFENSIVE (si calcola una sola attività nonostante la molteplicità di indagini eseguite)	1.575,85
3) GUP (si esclude la fase istruttoria)	2.101,13
4) TRIBUNALE COLLEGIALE	2.823,40
-----	
TOTALE	8.667,17

SPESE VIVE:


Trascrizioni udienze e copia atti	35,77 (All. 6)
Diritti segreteria deposito lista testi	3,87 (All. 7)

**TOTALE.....8.706,81**

Tutto quanto premesso e ritenuto la sottoscritta chiede la liquidazione degli onorari del proprio legale di fiducia e delle spese vive.

Con osservanza.

Leoluchina Savona





PROCURA DELLA REPUBBLICA  
 presso il Tribunale Ordinario  
 di TERMINI IMERESE

R.G.N.K. 5184/2017 MOD. 21

AVVISO ALL'INDAGATO ED AL DIFENSORE  
 DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
 (art. 415 bis c.p.p.)

Il Pubblico Ministero,  
 visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe iscritto nei confronti di:

SAVONA Leoluchina, nata a Corleone il 03/03/1970, ivi residente in Via Carrubba snc

GENNARO Giuseppe, nato a Corleone il 08/02/1956, ivi residente al C.so dei Mille n. 30

entrambi difesi d'ufficio da  
 AVV. SALVATORE FIAMBITO DEL FORDI DI TERMINI IMERESE CON STUDIO A CEFALÙ  
 VIA GEN. PRESTI SIMONE N. 2 TEL. 0914-391444

indagati

Art. 110 e 328 comma 1 c.p., perché, in concorso morale e materiale fra loro

- SAVONA Leoluchina in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Corleone;
- GENNARO Giuseppe in qualità di Responsabile del V Settore del Comune di Corleone - Area manutenzioni, arredo urbano e verde pubblico, gestioni e manutenzioni ufficio tecnico

come tali pubblici ufficiali, omettevano indebitamente di dare esecuzione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in data 3/4/2012 dal Tribunale di Termini Imerese - Sezione Distaccata di Corleone - nell'ambito del procedimento cautelare NRG 269/2010 instaurato su ricorso proposto da ~~S. BIANCHI~~ Francesco e ~~G. BIANCHI~~ Maria Lucia contro il Comune di Corleone e notificata con formula esecutiva alla predetta Amministrazione Comunale in data 18/5/2012, con la quale veniva statuita la condanna del Comune di Corleone all'esecuzione nei fondi di proprietà comunale insistenti in Via L. Sciascia delle opere di regimentazione delle acque meteoriche nonché delle opere di messa in sicurezza dell'abitazione di proprietà dei coniugi ~~S. BIANCHI~~ - ~~G. BIANCHI~~, sita in Corleone, C.sa San Marco, fg. 74, part.IIIa 1020, nella specie:

- Sopraelevazione del muro di sostegno a fergo del fabbricato di proprietà dei coniugi ~~S. BIANCHI~~ - ~~G. BIANCHI~~, fino ad una altezza pari a quella del muro

di sostegno della proprietà confinante (circa 1 mt.) e per tutta la lunghezza del muro medesimo;

- Ripristino del canale a cielo aperto ubicato da monte verso valle lungo Via L. Sciascia (a sinistra della carreggiata) mediante opere di manutenzione straordinaria volte alla rimozione della vegetazione e dei detriti accumulati;
- Ripristino e/o realizzazione dell'interramento del canale in corrispondenza dell'incrocio tra Via L. Sciascia e la strada sterrata, manutenzione straordinaria del tratto a cielo aperto a valle dell'incrocio, manutenzione straordinaria del tratto di canale interrato fino a valle, oltre la Via San Marco;
- Realizzazione di una caditoia in corrispondenza dell'incrocio tra Via L. Sciascia e la strada sterrata per impedire alle acque meteoriche che defluiscono attraverso Via L. Sciascia di incanalarsi;
- Realizzazione di un fosso di guardia a monte della Via L. Sciascia per ridurre il volume delle acque defluenti-
- Ripristino del canale a cielo aperto ubicato lungo la strada sterrata fino alla sua confluenza nel fiume che scorre a valle, mediante manutenzione straordinaria e rimozione della vegetazione e dei detriti accumulati;
- Realizzazione dell'opera di attraversamento interrata nel tratto di strada comunale interrata e collegamento con il canale a cielo aperto.

Ordinanza la cui esecuzione, per ragioni di giustizia o comunque di sicurezza pubblica connessa ai rischi derivanti per l'incolumità dell'abitato della zona dal deflusso a carattere alluvionale di acque meteoriche, fango e detriti dovute alle precipitazioni a notevole portata e provenienti dal versante collinare di proprietà comunale sovrastante, assumeva carattere di indifferibilità e urgenza.

In Corleone, condotta cessata in data 31/01/2014 (data in cui è stata emanata l'ordinanza sindacale n. 4 del 31/01/2014 con la quale venivano disposti in via d'urgenza i lavori per la regimentazione delle acque meteoriche lungo la Via L. Sciascia a protezione degli immobili limitrofi)

#### AVVISA

▪ **Gli indagati sopra indicati e i difensori**

che si sono concluse le indagini a suo carico per i reati sopra evidenziati, e che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero procedente;

#### AVVISA

le persone sopra indicate che si procede a loro carico in ordine ai reati sopra indicati e che hanno facoltà di nominare fino a due difensori di fiducia e le invita, qualora non già effettuato, ad eleggere domicilio nelle forme di legge avvertendole dell'obbligo di comunicare a questo Ufficio ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui questo atto sarà notificato (art. 161 c.p.p.);

Si avverte, infine, che - qualora la notificazione nel domicilio determinato come sopra divenga impossibile - le notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia già nominato ovvero al difensore d'ufficio che verrà nominato a norma di legge;

visto l'art. 369 *bis* c.p.p

#### COMUNICA

alle persone sottoposte alle indagini:

che nel procedimento penale è obbligatoria la difesa tecnica, anche al fine di esercitare i diritti e le facoltà di seguito indicati, attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini:

1) diritto di essere informata, riservatamente e nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (art. 111 Cost.);

- 2) diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa (111 Cost.);
  - 3) facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (111 Cost.);
  - 4) diritto di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa nonché l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore (111 Cost.);
  - 5) diritto di essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (111 Cost.);
  - 6) tutti i diritti e le garanzie previsti in favore dell'imputato (art. 61 c.p.p.);
  - 7) diritto di intervenire libera all'interrogatorio, anche se si trova in stato di custodia cautelare (art. 64, primo comma, c.p.p.);
  - 8) facoltà, in sede di interrogatorio, di non rispondere ad alcuna domanda, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, c.p.p. circa l'obbligo di fornire le proprie esatte generalità e fermo restando che comunque il procedimento seguirà il suo corso, con l'avvertenza che le dichiarazioni eventualmente rese, potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; con l'ulteriore avviso che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 *bis*;
  - 9) facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni (art. 374 c.p.p.);
  - 10) facoltà, **entro venti giorni** dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art. 415 *bis* c.p.p.);
  - 11) diritto di chiedere la definizione del procedimento con riti alternativi quali:
    - I. giudizio abbreviato (artt. 438 e seguenti c.p.p.);
    - II. applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seguenti c.p.p.);
    - III. domanda di oblazione, ove si proceda in relazione a contravvenzioni punite con la pena della sola ammenda o dell'ammenda alternativa all'arresto;
    - IV. giudizio immediato (art. 419, quinto comma, c.p.p.);
  - 12) facoltà di prendere visione delle cose sequestrate nonché di esaminare ed estrarre copia degli atti e dei documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento;
- b) che il difensore di ufficio, qualora non ricorrano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato analiticamente indicate alla lettera e) che segue, deve essere obbligatoriamente retribuito, con l'espressa avvertenza che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- c) che, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217 e successive modifiche, può essere ammesso al patrocinio a spese dello stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito (i.r.p.e.f.), risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 11.369,24. Ai sensi del secondo comma dell'art.3 citato se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito di cui sopra è calcolato sommando i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ivi compreso l'interessato, ed elevato di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;

Il presente atto vale quale **informazione di garanzia** ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.p. in ordine al reato descritto in epigrafe commesso nel luogo e nella data ivi indicate;

#### DISPONE

La notifica del presente avviso

- agli indagati a mezzo di Uff.li/Agenti del **Commissariato P.S. di Corleone** - con facoltà di subdelega - qui delegato anche per la redazione del verbale ai sensi dell'art. 349 e 161 c.p.p.;
- alla **Segreteria** per la notifica ai sensi dell'art. 148 c.p.p. ai difensori, con l'attestazione in calce della trasmissione conforme all'originale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese, 15. 03. 18

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott. Eugenio Faletta

ALL. 2

Prot 19316

25.07.2018

Corleone li, 06.04.2018

EGREGIO SIGNOR  
SEGRETARIO COMUNALE  
COMUNE DI CORLEONE

Comunicazione nomina difensore di fiducia

La sottoscritta Savona Leoluchina, nata a Corleone il 03.03.1970, indagata per il reato di cui agli artt. 110, 328, comma I, c.p. fatti connessi alla carica di Sindaco, nell'ambito del procedimento N. 5184/2017 R.G.N.R., attualmente pendente dinanzi la Procura della Repubblica di Termini Imerese, ai fini di cui all'art. 67 del DPR 268/1987, comunica di aver nominato proprio difensore di fiducia l'Avv. Vincenzo Pillitteri del Foro di Palermo, con studio ivi nella Via G. Di Marzo N. 48, affinché lo assista e rappresenti nel suddetto giudizio penale.  
Distinti saluti.

Savona Leoluchina

*Leoluchina Savona*



**Data:** 25 luglio 2018, 10:29:22  
**Da:** Vincenzo Pillitteri <vincenzo.pillitteri@cppalermo.legalmail.it>  
**A:** protocollo@pec.comune.corleone.pa.it  
**Oggetto:** Comunicazione nomina difensore di fiducia Leoluchina Savona  
**Allegato:** Proc. n. 5184-17 rgnr.pdf (350.6 KB)

Alla c.a. del Dott. Mannina,

In allegato invio comunicazione di nomina quale difensore di fiducia della Dr.ssa Leoluchina Savona nell'ambito del Proc. n. 5184/2017 R.G.N.R..

Distinti Saluti,

Avv. Vincenzo Pillitteri

--

-----

**Data:** 25 luglio 2018, 10:29:24  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** vincenzo.pillitteri@cppalermo.legalmail.it  
**Tipo:** Ricevuta di accettazione  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Comunicazione nomina difensore di fiducia Leoluchina Savona  
**Allegati:** daticert.xml (927 B)  
smime.p7s (9.1 KB)

### Ricevuta di accettazione

Il giorno 25/07/2018 alle ore 10:29:24 (+0200) il messaggio "Comunicazione nomina difensore di fiducia Leoluchina Savona" proveniente da "vincenzo.pillitteri@cppalermo.legalmail.it" ed indirizzato a:

protocollo@pec.comune.corleone.pa.it ("posta certificata")  
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** 78BCD653.02F25680.D08E9AC7.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

### Acceptance receipt

On 25/07/2018 at 10:29:24 (+0200) the message, "Comunicazione nomina difensore di fiducia Leoluchina Savona", sent by "vincenzo.pillitteri@cppalermo.legalmail.it" and addressed to:

protocollo@pec.comune.corleone.pa.it ("posta certificata")  
was accepted by the certified email system.

**Message ID:** 78BCD653.02F25680.D08E9AC7.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

**Data:** 25 luglio 2018, 10:29:25  
**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**A:** vincenzo.pillitteri@cppalermo.legalmail.it  
**Tipo:** Ricevuta di avvenuta consegna  
**Oggetto:** CONSEGNA: Comunicazione nomina difensore di fiducia Leoluchina Savona  
**Allegati:** daticert.xml (1.4 KB)  
postacert.eml (352.1 KB) **Messaggio di posta elettronica**  
smime.p7s (9.1 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 25/07/2018 alle ore 10:29:25 (+0200) il messaggio "Comunicazione nomina difensore di fiducia Leoluchina Savona" proveniente da "vincenzo.pillitteri@cppalermo.legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.corleone.pa.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: 78BCD653.02F25680.D08E9AC7.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 25 luglio 2018, 10:29:22  
**Da:** Vincenzo Pillitteri <vincenzo.pillitteri@cppalermo.legalmail.it>  
**A:** protocollo@pec.comune.corleone.pa.it  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Comunicazione nomina difensore di fiducia Leoluchina Savona  
**Allegato:** Proc. n. 5184-17 rgnr.pdf (350.6 KB)

Alla c.a. del Dott. Mannina,  
In allegato invio comunicazione di nomina quale difensore di fiducia della Dr.ssa Leoluchina Savona nell'ambito del Proc. n. 5184/2017 R.G.N.R..  
Distinti Saluti,  
Avv. Vincenzo Pillitteri

--  
-----



Alleg. 3

N. 5184/17 R.G.N.R.

N. 356/19 R.G. GIP

Tribunale di Termini Imerese

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

avviso fissazione dell'udienza preliminare

Il sottoscritto Cancelliere Dott.ssa Giovanna Maria Tomaselli

in relazione al procedimento N. 356/19R.G.Gip nei confronti di

**SAVONA Leoluchina + 1**, imputati in ordine ai reati di cui all'allegata richiesta di rinvio a giudizio;

**AVVISA**

il P.M. richiedente Sede **Dott. Eugenio FALETRA** ;

**Gli IMPUTATI:**

1) **SAVONA Leoluchina** nata a Corleone il 03/03/1970, ivi residente in Contrada Carrubba 2e e 2b, snc, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, assistita e difesa di fiducia dall'**Avv. Vincenzo PILLITTERI**, del Foro di Palermo;

2) **GENNARO Giuseppe** nato a Corleone il 08/02/1956, ivi residente in Corso dei Mille 30,(domicilio dichiarato), assistito e difeso di fiducia dall'**Avv. Bernardo MASSARO CENERE** del Foro di Palermo;

**LE PERSONE OFFESE:**

**SAPORITO Francesco**, nato a Corleone il 05/10/1962,

**GRIZZAFFI Biagia Liboria** nata a Corleone il 03/11/1968

entrambi domiciliati ex lege presso lo studio del difensore,

difesi dall'**Avv. Antonio DI LORENZO** del foro di Palermo;

che con provvedimento depositato in data 06/02/2019 il G.U.P. Dott. **MICHELE GUARNOTTA** ha fissato per il giorno 28/02/2019, - ore 09.40, in Termini Imerese, Aula G. U. P., Piano Terra, Nuovo Palazzo di Giustizia, P.zza Di Blasi, l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data 05/02/2019 che si notifica contestualmente al presente avviso.

Si invita il P.M. a trasmettere a questo Ufficio la documentazione relativa alla indagine espletata dopo la richiesta di rinvio al giudizio.

Si invita ai sensi dell'art. 161 co. 2° C.P.P. l'imputato a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni avvertendolo che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, insufficienza, o

inidoneità della dichiarazione o elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato, e con avviso che in caso di mancata comparizione si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p.

Si avvertono i difensori che hanno facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dall'Ufficio del P.M. e di presentare memorie e produrre documenti.

Si avverte altresì l'imputato che ha facoltà di rinunciare all'udienza preliminare, nonché di chiedere che il procedimento possa svolgersi nelle forme del giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.) o l'applicazione della pena (art.444 c.p.p.) o il giudizio immediato.

**Termini Imerese li 06/02/2019**

Il CANCELLIERE



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di TERMINI IMERESE

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO  
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 27.7.1989, nr. 271 -

Al Giudice per l'udienza preliminare  
presso il Tribunale

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

SAVONA Leoluchina, nata a Corleone il 03/03/1970, ivi residente in C.da Carrubba 2r e 2b snc - elettivamente domiciliata c/o lo studio del difensore di fiducia, Avv. PILLITTERI Vincenzo del foro di Palermo, con studio in Palermo, Via G. DI Marzo 48

GENNARO Giuseppe, nato a Corleone il 08/02/1956, ivi residente al C.so dei Mille n. 30 - domicilio dichiarato - difeso di fiducia dall'Avv. MASSARO CENERE Bernardo del foro di Palermo con studio in Corleone, Via Don Giovanni Colletto n. 34

imputati

Art. 110 e 328 comma 1 c.p., perché, in concorso morale e materiale fra loro

- SAVONA Leoluchina in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Corleone;
- GENNARO Giuseppe in qualità di Responsabile del V Settore del Comune di Corleone - Area manutenzioni, arredo urbano e verde pubblico, gestioni e manutenzioni ufficio tecnico

come tali pubblici ufficiali, omettevano indebitamente di dare esecuzione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in data 3/4/2012 dal Tribunale di Termini Imerese - Sezione Distaccata di Corleone - nell'ambito del procedimento cautelare NRG 269/2010 instaurato su ricorso proposto da SAPORITO Francesco e GRIZZAFFI Biagia Liboria contro il Comune di Corleone e notificata con formula esecutiva alla predetta Amministrazione Comunale in data 18/5/2012, con la quale veniva statuita la condanna del Comune di Corleone all'esecuzione nei fondi di proprietà comunale insistenti in Via L. Sciascia delle opere di regimentazione delle acque meteoriche nonché delle opere di messa in sicurezza dell'abitazione di proprietà dei coniugi SAPORITO-GRIZZAFFI, sita in Corleone. C.sa San Marco, fg. 74, part.IIa 1020, nella specie:

- Sopraelevazione del muro di sostegno a tergo del fabbricato di proprietà dei coniugi SAPORITO - GRIZZAFFI, fino ad una altezza pari a quella del muro di

sostegno della proprietà confinante (circa 1 mt.) e per tutta la lunghezza del muro medesimo;

- Rispristino del canale a cielo aperto ubicato da monte verso valle lungo Via L. Sciascia (a sinistra della carreggiata) mediante opere di manutenzione straordinaria volte alla rimozione della vegetazione e dei detriti accumulati;
- Rispristino e/o realizzazione dell'interramento del canale in corrispondenza dell'incrocio tra Via L. Sciascia e la strada sterrata, manutenzione straordinaria del tratto a cielo aperto a valle dell'incrocio, manutenzione straordinaria del tratto di canale interrato fino a valle, oltre la Via San Marco;
- Realizzazione di una caditoia in corrispondenza dell'incrocio tra Via L. Sciascia e la strada sterrata per impedire alle acque meteoriche che defluiscono attraverso Via L. Sciascia di incanalarsi;
- Realizzazione di un fosso di guardia a monte della Via L. Sciascia per ridurre il volume delle acque defluenti-
- Ripristino del canale a cielo aperto ubicato lungo la strada sterrata fino alla sua confluenza nel fiume che scorre a valle, mediante manutenzione straordinaria e rimozione della vegetazione e dei detriti accumulati;
- Realizzazione dell'opera di attraversamento interrata nel tratto di strada comunale interrata e collegamento con il canale a cielo aperto.

Ordinanza la cui esecuzione, per ragioni di giustizia o comunque di sicurezza pubblica connessa ai rischi derivanti per l'incolumità dell'abitato della zona dal deflusso a carattere alluvionale di acque meteoriche, fango e detriti dovute alle precipitazioni a notevole portata e provenienti dal versante collinare di proprietà comunale sovrastante, assumeva carattere di indifferibilità e urgenza.

In Corleone, condotta cessata in data 31/01/2014 (data in cui è stata emanata l'ordinanza sindacale n. 4 del 31/01/2014 con la quale venivano disposti in via d'urgenza i lavori per la regimentazione delle acque meteoriche lungo la Via L. Sciascia a protezione degli immobili limitrofi)

In cui sono Persone Offese:

SAPORITO Francesco, nato a Corleone il 5/10/1962, ivi residente in Via G. Pascoli n. 1

GRIZZAFFI Biagia Liboria, nata a Corleone il 3/11/1968, ivi residente in Via G. Pascoli n. 1

*entrambi domiciliati ex art. 33 disp. att. c.p.p. c/o lo studio del difensore di fiducia, Avv. DI LORENZO Antonio del foro di Palermo, con studio in Corleone, Via Carmine 3*

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Denunce-querelle delle persone offese;
- Informative di PG a cura del Commissariato P.S. di Corleone e relativi allegati
- Atti del procedimento civile 830/2009 e 269/2010 (SAPORITO Francesco + 1 c/ Comune di Corleone)
- Consulenza tecnica Ing. LUSCO Francesco
- Interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p. di GENNARO Giuseppe



Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

**CHIEDE**

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati per i reati sopraindicati.

**MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Termini Imerese, 04.02.18

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott. Eugenio Faletta

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TERMINI IMERESE

Depositato in Segreteria  
oggi 04.02.18

IL CANCELLIERE  
Dott. Fabio Ratti

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 04-02-2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott. Danilo MONTE



Alleg



**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1359/20 Reg. Sent.

N.694/19 Reg. Gen.

N.5184/17 R.G.N.R.

N. Mod. 3/SG **N-L**

SENTENZA

in data 9.12.2020

Il Tribunale Collegiale composto da:

*dr. Vittorio Alcamo* *Presidente;*

*dr. Gregorio Balsamo* *Giudice;*

*dr. Luigi Bonacqua* *Giudice;*

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

Nel processo penale

**CONTRO**

**Savona Leoluchina**, nata a Corleone il 3.3.1970, ivi residente in contrada Carrubba 2 e 2 b elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Vi. Pillitteri con studio in Palermo;

Libera assente

Difesa di fiducia dall'avv.to V. Pillitteri del Foro di Palermo, presente.

**Gennaro Giuseppe**, nato a Corleone il 8.2.1956, ivi residente in Corso dei Mille n.30 domicilio dichiarato

Libero già presente oggi assente

Difeso di fiducia dall'avv.to B. Massaro Cenere del Foro di Palermo, presente.

depositata in  
cancelleria

oggi **01.02.2021**

IL CANCELLIERE GIUDIZIARIO  
Catello Boscarino

Passata in giudicato

il **24-04-2021**  
**PER ENTRAMBI**  
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Catello Boscarino

Inserita al S.I.C.

il **N.L.**

IL CANCELLIERE

**01-12-2020**

imputati

Art. 110 e 328 comma 1 c.p., perché, in concorso morale e materiale fra loro

- SAVONA Leoluchina in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Corleone;
- GENNARO Giuseppe in qualità di Responsabile del V Settore del Comune di Corleone - Area manutenzioni, arredo urbano e verde pubblico, gestioni e manutenzioni ufficio tecnico

come tali pubblici ufficiali, omettevano indebitamente di dare esecuzione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in data 3/4/2012 dal Tribunale di Termini Imerese - Sezione Distaccata di Corleone - nell'ambito del procedimento cautelare NRG 269/2010 instaurato su ricorso proposto da SAPORITO Francesco e GRIZZAFFI Biagia Liboria contro il Comune di Corleone e notificata con formula esecutiva alla predetta Amministrazione Comunale in data 18/5/2012, con la quale veniva statuita la condanna del Comune di Corleone all'esecuzione nei fondi di proprietà comunale insistenti in Via L. Sciascia delle opere di regimentazione delle acque meteoriche nonché delle opere di messa in sicurezza dell'abitazione di proprietà dei coniugi SAPORITO-GRIZZAFFI, sita in Corleone. C.sa San Marco, fg. 74, part.lla 1020, nella specie:

- Sopraelevazione del muro di sostegno a tergo del fabbricato di proprietà dei coniugi SAPORITO - GRIZZAFFI, fino ad una altezza pari a quella del muro di sostegno della proprietà confinante (circa 1 mt.) e per tutta la lunghezza del muro medesimo;
- Rispristino del canale a cielo aperto ubicato da monte verso valle lungo Via L. Sciascia (a sinistra della carreggiata) mediante opere di manutenzione straordinaria volte alla rimozione della vegetazione e dei detriti accumulati;
- Rispristino e/o realizzazione dell'interramento del canale in corrispondenza dell'incrocio tra Via L. Sciascia e la strada sterrata, manutenzione straordinaria del tratto a cielo aperto a valle dell'incrocio, manutenzione straordinaria del tratto di canale interrato fino a valle, oltre la Via San Marco;
- Realizzazione di una caditoia in corrispondenza dell'incrocio tra Via L. Sciascia e la strada sterrata per impedire alle acque meteoriche che defluiscono attraverso Via L. Sciascia di incanalarsi;
- Realizzazione di un fosso di guardia a monte della Via L. Sciascia per ridurre il volume delle acque defluenti-
- Ripristino del canale a cielo aperto ubicato lungo la strada sterrata fino alla sua confluenza nel fiume che scorre a valle, mediante manutenzione straordinaria e rimozione della vegetazione e dei detriti accumulati;
- Realizzazione dell'opera di attraversamento interrata nel tratto di strada comunale interrata e collegamento con il canale a cielo aperto.

Ordinanza la cui esecuzione, per ragioni di giustizia o comunque di sicurezza pubblica connessa ai rischi derivanti per l'incolumità dell'abitato della zona dal deflusso a carattere alluvionale di acque meteoriche, fango e detriti dovute alle precipitazioni a notevole portata e provenienti dal versante collinare di proprietà comunale sovrastante, assumeva carattere di indifferibilità e urgenza.

In Corleone, condotta cessata in data 31/01/2014 (data in cui è stata emanata l'ordinanza sindacale n. 4 del 31/01/2014 con la quale venivano disposti in via d'urgenza i lavori per la regimentazione delle acque meteoriche lungo la Via L. Sciascia a protezione degli immobili limitrofi)

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il P.M. chiede la condanna dell'imputato Gennaro alla pena di mesi otto di reclusione e l'assoluzione dell'imputata Savona per non aver commesso il fatto.

Il difensore dell'imputato Gennaro chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, in subordine declaratoria di prescrizione.

Il difensore dell'imputata Savona si associa alla richiesta del P.M. in subordine minimo della pena e benefici.

### **IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con il decreto in atti, il G.I.P. disponeva il rinvio a giudizio avanti a questo Tribunale in composizione collegiale di Savona Leoluchina e Gennaro Giuseppe, imputati del reato loro in concorso ascritto in rubrica.

All'udienza del 10.1.2020, si procedeva alla ammissione delle prove richieste dalle parti, si acquisiva documentazione sul loro espresso consenso e si procedeva all'esame dei testimoni Saporito Francesco, Grizzaffi Biagia Liboria, Losco Francesco, Barranti Vincenzo, Melita Orazio e Levita Bernardo.

All'udienza del 30.10.2020 avevano luogo le testimonianze di Mannina Vincenzo, Cimino Vincenza e Mancuso Marcello Vincenzo e l'esame dell'imputato Gennaro.

All'udienza odierna, si dichiarava chiusa l'istruzione dibattimentale e le parti concludevano nei termini di cui al verbale.

\*\*\*\*\*

La presente vicenda processuale riguarda una ipotesi del delitto di omissione/rifiuto di atti d'ufficio, contestata al Sindaco pro-tempore del Comune di Corleone (la Savona) ed al funzionario responsabile pro-tempore del V Settore di detto ente - Area Manutenzioni, arredo urbano e verde pubblico, gestioni e manutenzioni ufficio tecnico (il Gennaro).

L'oggetto del rifiuto consiste, invece, nella omessa esecuzione dell'ordinanza emessa, ex art. 700 c.p.c., dalla Sezione Distaccata di questo Tribunale con sede a Corleone in data 3.4.2012.

Prima di entrare nel merito della vicenda, occorre premettere alcune circostanze in punto di fatto emerse con certezza ed incontestate tra le parti.

Con ordinanza in data 3.4.2012 il Giudice civile accoglieva l'istanza ex art. 700 c.p.c. avanzata da Saporito Francesco e Grizzaffi Biagia Liboria contro il Comune di Corleone e, per l'effetto, ordinava a quest'ultimo ente di eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza del fabbricato dei ricorrenti.

L'ordinanza veniva notificata al Comune in data 18.5.2012 nelle mani di tale Giordano Maurizio in servizio presso la segreteria generale e doveva essere trasmesso sia al Sindaco che all'ufficio competente.

Con nota del 24.10.2012 (cfr. documento in atti), il Segretario generale del Comune, d.ssa Sonia Acquado, trasmetteva l'ordinanza all'imputato Gennaro presso il "V settore tecnico".

Il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto era il geometra Mancuso Marcello

Le opere di cui all'ordinanza non venivano eseguite né immediatamente né in tempi compatibili con il procedimento di urgenza.

Il sindaco Savona veniva eletta il 7 maggio 2012 e si insediava presso il nuovo Ufficio in data 4/5.6.2012.

Ciò posto, va detto che, sulla scorta di quanto concordemente riferito dai testimoni in servizio presso gli uffici comunali, all'epoca dei fatti la posta in entrata veniva ricevuta dalla segreteria generale (nel caso in esame da Lecita Bernardo) e smistata agli uffici o ai settori di competenza.

Nel caso in esame l'ordinanza è sicuramente pervenuta al quinto settore, diretto dal Gennaro, il 24.10.2012 e, pertanto, cinque mesi dopo la notifica presso la segreteria generale.

L'originale dell'ordinanza veniva rinvenuto nell'armadio del r.u.p. Mancuso senza annotazioni da parte del Gennaro.

Quest'ultimo, nel corso del suo esame, riferiva di non ricordare la ricezione dell'ordinanza in questione, della cui esistenza aveva appreso per la prima volta solo dopo la visita della P.G. delegata dall'Ufficio del P.M..

Riferiva, inoltre, che era prassi in ufficio che la posta relativa a pratiche nelle quali era già stato nominato un responsabile unico del procedimento andasse consegnata direttamente a quest'ultimo.

Poiché nel caso in esame il responsabile era già stato nominato, era sua convinzione che l'atto fosse stato direttamente girato al Mancuso.

Tale convinzione era, del resto, avvalorata dal fatto che l'originale del documento era stato rinvenuto all'interno della pratica custodita nell'armadio del Mancuso, nelle more andato in pensione.

Sulla scorta di tali elementi in punto di fatto deve concludersi che, molto verosimilmente, l'atto era stato consegnato al Mancuso e che, anche a causa del suo successivo pensionamento, la pratica sia stata trascurata senza, di certo, dare esecuzione all'ordinanza del giudice. Ciò, ovviamente, non esclude la ipotetica responsabilità del Gennaro nella veste di responsabile del V settore che avrebbe dovuto vigilare ed assicurare che all'ordinanza medesima fosse data esecuzione dal Mancuso o da altro dipendente a seguito del suo pensionamento.

Partendo da queste premesse di tipo fattuale, il P.M. ha ritenuto di poter individuare delle precise responsabilità, vuoi a carico del responsabile del competente ufficio comunale che del Sindaco del Comune di Corleone per la omessa esecuzione del disposto dell'ordinanza proveniente dall'A.G..

La questione, dunque, va esaminata prendendo in considerazione entrambi i diversi profili di supposta responsabilità penale.

In primo luogo, va esaminato il profilo della responsabilità dell'organo politico rispetto ad una vicenda come quella oggi in contestazione.

La normativa regionale (la Legge Regionale 15.5.2000 n.10), in coerenza con quella nazionale, prevede all'interno della Regione siciliana il riparto delle

competenze e delle rispettive responsabilità tra organi politici ed amministrativi.

In particolare, il comma 4 dell'art. 2 L.R. 10/2000 chiarisce, in modo chiaro ed evidente, il riparto di funzioni e responsabilità tra la "componente politica" (Presidente della Regione, Assessori e Sindaci) e quella "amministrativa" sancendo che i membri della prima non possano annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

Al Sindaco è dunque, a chiare lettere, attribuito esclusivamente un compito di indirizzo politico amministrativo, basato sulla fissazione di obiettivi e programmi che devono essere attuati dai dirigenti attraverso l'istruzione e la definizione dei relativi atti amministrativi.

La sua funzione, dunque, è del tutto avulsa dalla diretta predisposizione di atti amministrativi, in forza del principio di fondo della separazione netta delle competenze funzionali proprie del personale amministrativo e dei vertici politici dell'amministrazione.

Al punto che questi ultimi non possono, in alcun modo e sotto nessuna forma giuridico-procedurale, interferire sull'attività propria dei dirigenti amministrativi, all'evidente scopo di garantirne ed assicurarne l'indipendenza e l'autonomia funzionale e di evitare indebite "intromissioni politiche" nel loro operato.

Tale assetto normativo è anche applicato in sede di regolamento comunale, laddove all'art. 17 del

"regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" del Comune di Corleone (cfr. produzione difensiva) si distingue nettamente tra le competenze di indirizzo politico e quelle di concreta attuazione dell'azione amministrativa.

Né appare adeguato il pur possibile richiamo alla competenza del Sindaco in ordine all'adozione di ordinanze contigibili ed urgenti, atteso che nella odierna fattispecie non si contesta l'omessa adozione di una simile ordinanza ma l'omessa esecuzione di un provvedimento giudiziale, in ordine al quale il Sindaco non aveva alcun potere-dovere di intervento.

Dunque, nel caso in esame, l'unica competenza funzionale a predisporre gli atti amministrativi conseguenti all'ordinanza dell'A.G. ricadeva sulla componente amministrativa.

L'odierna imputazione al Sindaco Savona non si fonda su un insufficiente esercizio del dovere di controllo dell'operato del dirigente amministrativo - unico soggetto cui competeva per legge l'adozione degli atti amministrativi - ma sulla mancata adozione, da parte sua, di detti atti.

Poichè, tale specifica condotta non rientrava nei doveri connessi al ruolo di Sindaco, l'imputata Savona va assolta perché il fatto non sussiste, per mancanza dell'elemento costitutivo della competenza funzionale alla adozione dell'atto omesso.

Ciò posto, può passarsi all'esame della responsabilità dell'imputato Gennaro, su cui ricade certamente l'esigibilità astratta della condotta omessa in quanto



responsabile del settore amministrativo cui competeva l'esecuzione dell'ordinanza del giudice.

Nella valutazione della sua eventuale responsabilità, in primo luogo, occorre considerare che il delitto in contestazione - nella sua accezione di rifiuto ai sensi del primo comma dell'art. 328 c.p. - ha impegnato la giurisprudenza di legittimità sotto più di un profilo.

Si tratta di un reato proprio che va contestato al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio che, rivestendo una specifica posizione di garanzia, abbia dolosamente violato l'obbligo normativo di intervenire adottando senza ritardo uno specifico atto per le specifiche ragioni indicate nella norma (sanità, giustizia etc. etc.).

La Suprema Corte ha più volte ricordato, invero, che, dopo la novella normativa apportata dalla legge n.86/90 all'art. 328 c.p., non sono più punibili i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che indebitamente omettano o ritardino qualsiasi atto dell'ufficio o servizio ma soltanto quelli che "indebitamente rifiutino" di adottare atti determinati da compiersi senza ritardo per le ragioni qualificate indicate nella norma.

Sul punto appare di estremo interesse la sentenza della VI Sezione della Cassazione n. 51149 del 9.12.2014.

Proprio su questi aspetti si legge: *"Gli atti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio deve compiere senza ritardo non sono quelli genericamente correlati a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, ma solo quegli atti che, per*

dette ragioni, devono essere "immediatamente" posti in essere".

Ed ancora: "L'art. 328 co.1 c.p. non punisce la generica negligenza del pubblico ufficiale ma il "rifiuto consapevole" di specifici atti o interventi amministrativi da adottarsi senza ritardo per la tutela di beni e interessi pubblici connessi alle peculiari funzioni degli agenti".

Dunque, in primo luogo va chiarito come il delitto in esame non punisca la "generica inerzia o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale" ma un rifiuto consapevole di specifici atti da adottarsi senza ritardo.

Mettendo per un attimo da parte l'aspetto dell'elemento psicologico del reato in esame, va detto che, posto che oggetto della norma non è la generica negligenza della P.A., nel caso in esame ricorre l'elemento imprescindibile delle ragioni di giustizia sottese al compimento dell'atto omesso.

Si tratta, invero, dell'esecuzione di una ordinanza emanata, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dall'A.G. e, dunque, di un atto che per definizione promana da un giudice e si fonda su ragioni di urgenza.

Tuttavia, per quanto attiene all'elemento psicologico del reato la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi di diritto di sicuro rilievo nella presente vicenda processuale.

In primo luogo, essendo punibile esclusivamente il "rifiuto consapevole" di atti determinati da adottarsi senza ritardo per la tutela degli interessi pubblici richiamati, "per la configurabilità del reato è necessario

delineato dalla giurisprudenza richiamata e, conseguentemente, deve pervenirsi ad un giudizio assolutorio perché il fatto non costituisce reato.

Infine, stante la relativa complessità della fattispecie, lo scrivente indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

**P.Q.M.**

Visti gli articoli di legge in epigrafe, 530 c.p.p.;

**ASSOLVE**

Savona Leoluchina e Gennaro Giuseppe dal reato loro in concorso ascritto rispettivamente perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato.


Visto l'art. 544 cod. proc. pen.;

indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

Termini Imerese, 9 novembre 2020

  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Cataldo Boscarino

*Il Presidente estensore*




~~PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI~~

Termini Imerese, il 7-7-2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Cataldo Boscarino





All. 5

**Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale**  
**Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014**

Competenza: **Indagini preliminari**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 405,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo:	€ 495,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 585,00
<b>Compenso tabellare (valori minimi)</b>	<b>€ 1.485,00</b>

**PROSPETTO FINALE**

<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 1.485,00</b>
<b>Spese generali ( 15% sul compenso totale )</b>	<b>€ 222,75</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 68,31</b>
<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 1.776,06</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 390,73</b>
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 2.166,79</b>

**Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale**  
**Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014**

Competenza: **Indagini difensive**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 405,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo:	€ 675,00
<b>Compenso tabellare (valori minimi)</b>	<b>€ 1.080,00</b>

**PROSPETTO FINALE**

<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 1.080,00</b>
<b>Spese generali ( 15% sul compenso totale )</b>	<b>€ 162,00</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 49,68</b>
<b><i>Totale imponibile</i></b>	<b>€ 1.291,68</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 284,17</b>
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 1.575,85</b>

**Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale**  
**Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014**

Competenza: **GUP**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 405,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 360,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 675,00
<b>Compenso tabellare (valori minimi)</b>	<b>€ 1.440,00</b>

**PROSPETTO FINALE**

<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 1.440,00</b>
<b>Spese generali ( 15% sul compenso totale )</b>	<b>€ 216,00</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 66,24</b>
<b><i>Totale imponibile</i></b>	<b>€ 1.722,24</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 378,89</b>
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 2.101,13</b>

**Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale**  
**Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014**

Competenza: **Tribunale collegiale**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 225,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 360,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo:	€ 675,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 675,00
<b>Compenso tabellare (valori minimi)</b>	<b>€ 1.935,00</b>

**PROSPETTO FINALE**

<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 1.935,00</b>
<b>Spese generali ( 15% sul compenso totale )</b>	<b>€ 290,25</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 89,01</b>
<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 2.314,26</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 509,14</b>
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 2.823,40</b>





sottoscritto AVV. VINCENZO PILLITTERI  
el proprio interesse/nell'interesse di SAVONA & LEOLUCHINA

INDAGATO       IMPUTATO       PARTE OFFESA

ALTRO (specificare di seguito l'interesse al rilascio delle copie)

nel procedimento Penale Nr. 5186/17 mod 21  
4894 / 115 RNR - MOD 44

**CHIEDE**

di prendere visione del fascicolo

Il rilascio di copia dei seguenti atti:

<u>CASELLARIO</u>	da pag. _____	a pag. _____
_____	da pag. <u>3</u>	a pag. <u>147</u>
_____	da pag. <u>165</u>	a pag. <u>282</u>
_____	da pag. _____	a pag. _____
_____	da pag. _____	a pag. _____
_____	da pag. _____	a pag. _____
_____	da pag. _____	a pag. _____
_____	da pag. _____	a pag. _____

Semplice/uso studio       Conformi all'originale       Senza Urgenza       Con URGENZA

Termini Imerese, 23.03.2018

depositata in segreteria \_\_\_\_\_

rilasciate nr. 1 copie, semplici/conformi all'originale/senza urgenza/con urgenza,

composte da nr. 267 pagine. Corrisposte marche di €. 28,02 per diritti

Termini Imerese, \_\_\_\_\_

per ricevuta Termini Imerese, \_\_\_\_\_

Si autorizza Termini Imerese, \_\_\_\_\_

AT 2 FAIL



Avv. Vincenzo Pillitteri  
Via G. Di Marzo n. 48 - 90144 Palermo  
Tel. / Fax 091.5082028 - v.pillitteri@libero.it  
pec: vincenzo.pillitteri@cppalermo.legalmail.it

Palermo li. 30.04.2019

**ECC. MO**  
**TRIBUNALE COLLEGIALE**  
**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

**LISTA TESTI AI SENSI DELL'ART. 468 C.P.P.**

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Pillitteri del Foro di Palermo, difensore di fiducia di **SAVONA LEOLUCHINA**, nata in Corleone (Pa) il 03.03.1970 e domiciliata presso lo studio del difensore, imputata nell'ambito del procedimento penale N. 5184/2017 R.G.N.R., (ud. del 10.05.2019), deposita la seguente lista testi e

**CHIEDE**

all'Ecc.mo Tribunale Collegiale di volere autorizzare con decreto la citazione dei seguenti testimoni affinché vengano esaminati sulle circostanze sotto specificate:



- 1) **Ing. Francesco Lusco**, n.q. di CTU nella causa civile n. 830/09, al fine di riferire in ordine alle operazioni svolte e agli esiti stilati nella perizia del 30.11.2009 e su ogni altra circostanza inerente i fatti di cui al capo di imputazione;
- 2) **Ing. Vincenzo Barranti**, n. qualità di CTU nella causa civile, al fine di riferire in ordine alla perizia depositata in data 06.06.2011 e su ogni altra circostanza

S

utile alla ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione;

3) **Geom. Vincenzo Mancuso Marcello**, dipendente comunale e consulente tecnico

(C) per il Comune di Corleone, per riferire in ordine a quanto stilato in sede di CTU nella causa civile, e su ogni altra circostanza utile alla ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione;

4) **Geom. La Sala Giacomo**, n.q. di responsabile della Protezione Civile presso il Comune di Corleone, per riferire in ordine alle modalità di intervento, alle istruttorie degli interventi urgenti e su ogni altra circostanza utile alla ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione;

5) **Dott.ssa Sonia Acquado**, n.q. di Segretario Comunale di Corleone all'epoca dei fatti, per riferire in ordine alle dichiarazioni rese in data 19.02.2019 ex art. 391 bis c.p.p. e su ogni altra circostanza utile alla ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione;

6) **Dott. Vincenzo Mannina**, n.q. di responsabile amministrativo presso il Comune di Corleone, per riferire in ordine alle dichiarazioni rese in data 18.02.2019 ex art. 391 bis c.p.p. e su ogni altra circostanza utile alla ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione; A

7) **Dott. Fabio Termini**, n.q. di capo area contabile all'epoca dei fatti, per riferire in ordine alle dichiarazioni rese in data 18.02.2019 ex art. 391 bis c.p.p. e su ogni altra circostanza utile alla ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione; A

8) **Sig. Maurizio Giordano**, n.q. di responsabile servizio affari generali ed istituzionali, per riferire in ordine alle dichiarazioni rese alla PG in data

20.12.2018 e su ogni altra circostanza utile alla ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione;

9) **Sig. Bernardo Levita**, n.q. di dipendente del Comune di Corleone – settore affari generali, per riferire in ordine alle dichiarazioni rese alla PG in data 28.12.2018 e su ogni altra circostanza utile alla ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione;

10) **Sovr. Capo Polizia di Stato Orazio Melita** per riferire in ordine all'annotazione di PG del 16.01.2019 e su ogni altra circostanza utile alla ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione;


11) **Dott. Ciro Schirò**, all'epoca dei fatti Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Corleone, per riferire in ordine alla conoscenza del provvedimento giudiziale da parte della Giunta e su ogni altra circostanza utile alla ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione;

Il sottoscritto **Avv. Vincenzo Pillitteri** infine, chiede di poter contro-esaminare gli eventuali testi del P.M. e, sin d'adesso, chiede l'esame del proprio assistito.

Con osservanza.

Avv. Vincenzo Pillitteri


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Termini Imerese, il 21 MAR 2019  
Assistente giudiziario  
Giovanni Pecorilla



letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco

Nicolò Nicolosi



Il Vice Segretario Generale

Vincenzo Mannina



=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Corleone, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

=====

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Corleone , li \_\_\_\_\_

**Il Vice Segretario Generale**

**MANNINA**

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

**7 DIC 2023**

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante



Il Vice Segretario Generale

Vincenzo Mannina

